

Audizione

Commissione 4^a Politiche dell'Unione europea

26 giugno 2023

Conversione in Legge del DL 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato Italiano, cd. **DL Salva-infrazioni**
(A.S. 755)

Senato della Repubblica

Illustre Presidente, Onorevoli Senatori,

Vi ringrazio per l'invito a questa audizione che ci permette di esprimere il nostro punto di vista sul Decreto Legge "Salva-Infrazioni".

La nostra Associazione, ANITA, aderisce a Confindustria e rappresenta 1.700 imprese leader nel settore dell'autotrasporto merci e della logistica, particolarmente attive nel trasporto combinato e intermodale, che operano a livello nazionale e internazionale.

Aziende che costituiscono le realtà imprenditoriali più solide del settore, che si caratterizzano per maggiori dimensioni in ordine a fatturato, investimenti e valore aggiunto, con 90.000 occupati e un parco mezzi di 75.000 veicoli, che generano i due terzi dell'intero volume di traffico delle merci trasportate su strada.

Entrando nel merito del Decreto Legge in esame, evidenziamo **il nostro particolare interesse per l'articolo 24 relativo all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.**

Il recepimento della Direttiva europea 2022/738 sulla locazione dei veicoli senza conducente introduce nel nostro ordinamento una serie di modifiche all'articolo 84 del Codice della Strada.

La grande novità è quella di **consentire anche nel trasporto nazionale l'utilizzazione dei veicoli locati in altri Stati membri, venendo così a cadere il precedente vincolo che consentiva il loro utilizzo solo nei trasporti internazionali.** In tal modo, si permette alle aziende italiane di gestire meglio il proprio parco circolante e di essere equiparate alle aziende di altri Stati Membri, ponendo fine ad una limitazione tutta italiana che era stata imposta con il recepimento della precedente Direttiva 2006/1/CE.

Dall'entrata in vigore del Decreto Legge in discussione, **l'impresa locatrice può essere sia un'impresa di trasporto iscritta all'Albo sia un'impresa che effettua professionalmente attività di locazione dei veicoli.**

Con l'obiettivo di offrire elementi utili al dibattito parlamentare, evidenziamo le principali criticità dell'articolo in questione.

Il primo problema, di carattere formale, si rileva al comma 1, lettera b) dell'art. 24 con l'omissione del termine "trattore" tra le diverse tipologie di veicolo che possono essere utilizzate in locazione, **che chiediamo sia inserito**. Infatti, mentre il comma 1, lettera a) tratta l'utilizzazione di trattori locati senza conducenti, **la lettera b) non prevede che l'impresa iscritta all'Albo e al REN possa utilizzare il trattore isolato locato** da altra impresa iscritta all'Albo o da un'impresa che svolge l'attività di locazione.

Entrando nel merito interpretativo della norma, il comma 5 dell'articolo 84 del Codice della Strada viene modificato dal comma 1, lettera d) dell'articolo 24, per cui "*i veicoli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione è rilasciata sulla base della denuncia di inizio attività*". A nostro avviso va precisato che **tale ipotesi debba riguardare esclusivamente le società che locano professionalmente i veicoli e non le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori e al REN**, le quali devono poter avere la possibilità di locare i veicoli tra di loro, come attualmente avviene.

La lettera e) modifica il comma 6 dell'art. 84 Codice della Strada, dando **la possibilità al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di adottare**, di concerto con il Ministero dell'Interno, **ulteriori criteri limitativi**. Il decreto di rimando, qualora adottato, potrebbe mettere le aziende italiane in una posizione di svantaggio competitivo rispetto alle altre e chiediamo pertanto che non vengano introdotte limitazioni.

Laddove ci fosse la volontà di introdurre limitazioni, **ANITA chiede che esse siano preventivamente oggetto di discussione con le associazioni del settore e che in ogni caso riguardino solo i veicoli a motore, lasciando ampia libertà di locazione dei veicoli rimorchiati**.

La formulazione del comma 3, lettera b) non appare chiara perché farebbe intendere che **il conducente può stipulare un contratto di locazione**. **Precisiamo che questo non è possibile in quanto tale facoltà è consentita tra imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori e al REN** e tra queste ultime e società che professionalmente esercitano l'attività di locazione di

veicoli.

Di conseguenza, dovrà sempre essere presente a bordo del veicolo il contratto di lavoro del conducente o l'estratto autenticato del medesimo contratto.

Al comma 4, si chiede pertanto di prevedere tra i documenti che legano il conducente all'impresa non solo il contratto di lavoro ma anche **altri documenti equipollenti**. Ciò in considerazione del fatto che già dal 2005 è in vigore una disposizione, l'art. 12 del Dlgs. 286/2005, che prevede che i conducenti debbano dimostrare il titolo in base al quale guidano i veicoli ed esiste una elencazione di documenti equipollenti già riconosciuti dagli organi di controllo su strada, a seconda delle diverse fattispecie. Pertanto si chiede che su questo punto non vengano introdotti altri elementi di novità rispetto all'attuale documentazione in uso.

Ringraziamo per l'attenzione.